



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0004220**
del 13/04/2017 ore 13:11:41
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: dt

Roma, **13 APR. 2017**

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Rovigo
Corso del Popolo, 161
45100 ROVIGO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 100/2017_Tirocinio_Esonero prima prova scritta

Con il quesito formulato in data 28 marzo 2017, si domanda se un tirocinante in possesso di laurea magistrale in convenzione può ottenere l'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'albo se ha iniziato il tirocinio dopo il conseguimento della laurea magistrale e non contestualmente agli studi.

A tal proposito si osserva che l'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato è disciplinato dall'articolo 46 comma 3 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 il quale prevede che "sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali provengono dalla Sezione B dell'Albo e coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 43". Tale assunto normativo è stato ribadito dal Ministero della Università prima con nota 17532 dell'8 agosto 2013 (inviata agli Ordini con informativa n. 7/2013) e poi con nota del 22 ottobre 2015 (inviata agli Ordini con informativa n. 80/2015).

L'esonero è pertanto ricondotto al conseguimento di una laurea in convenzione, irrilevante essendo il momento in cui il tirocinio è iniziato (contestualmente agli studi o dopo il conseguimento della laurea in convenzione). La risposta al quesito in esame è pertanto di segno positivo.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione
